



COMUNE DI INDUNO OLONA

PROVINCIA DI VARESE

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2022 (ARTT. 175, C. 8 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000). RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 in data 08.02.2022 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 08.02.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024:

- la determinazione del Settore economico - finanziario - servizio ragioneria n. 41 / 2022 del 21.02.2022 oggetto *"Variazione compensativa del piano esecutivo di gestione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175 c. 5 quater del d.lgs n. 267/2000 - 1° provvedimento"*;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 22.02.2022 avente ad oggetto *"Comunicazione delle variazioni di bilancio effettuate ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater del d.lgs. 267/2000"*, con la quale la si prendeva atto della comunicazione delle variazioni di bilancio effettuate ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater del d.lgs. 267/2000 con la determinazione del responsabile del Settore Economico/Finanziario n. 41 del 21/02/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 28.02.2022, esecutiva a termini di legge, *"Adeguamento del fondo garanzia debiti commerciali – variazioni al bilancio di esercizio 2022-2024 – 1° provvedimento"* con la quale è stato previsto l'adeguamento, da parte dell'Ente, del suddetto fondo in euro 22.132,64 provvedendo alle variazioni al bilancio di esercizio 2022 -2024, esigibilità 2022 precisando che, l'importo già stanziato fra le previsioni di spesa 2022 nella parte corrente del bilancio di previsione 2022-2024, al capitolo 11020031030 ammonta ad euro 20.000;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 11.03.2022, esecutiva a termini di legge, *"Variazioni in via d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 – art. 175, co 4, D.Lgs. 267/2000 - 2° provvedimento"*;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 18.03.2022, esecutiva a termini di legge, *"Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 – art. 175, co. 4, D.Lgs. 267/2000 – 3° Provvedimento"*;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 26.04.2022, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto "Variazione in via d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 – art. 175, co. 4, D.Lgs. 267/2000 – 4° Provvedimento";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 21.06.2022, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000n. 267";

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 è stato adottato con deliberazione di Consiglio n.15 in data 31/05/2022, presenta un risultato di amministrazione di €. 5.532.955,81, così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 gennaio				4.857.639,65
RISCOSSIONI	(+)	2.688.779,76	7.931.540,60	10.620.320,36
PAGAMENTI	(-)	1.592.934,29	6.709.897,78	8.302.832,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.175.127,94
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			7.175.127,94
RESIDUI ATTIVI di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	(+)	1.512.077,55	2.428.093,60	3.940.171,15
RESIDUI PASSIVI	(-)	983.969,17	2.575.735,27	3.559.704,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			191.591,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.831.047,71
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			5.532.955,81

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021				1.499.719,70
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				50.000,00
Altri accantonamenti				510.761,18
Totale parte accantonata B)				2.060.480,88
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				918.033,82
Vincoli derivanti da trasferimenti				439.601,06
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				39.093,03
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				493,01
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata C)				1.397.220,92
Parte destinata agli investimenti				
Totale destinata agli investimenti D)				135.287,63
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				1.939.966,38

Nei fondi vincolati sono confluite economie:

- dei ristori specifici di spesa (vincoli da trasferimenti) per euro 21.044,72;
- del fondo per le funzioni fondamentali, (vincoli di legge) per euro 390.017,71.

Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'art. 175, c. 8, TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

L'art. 109, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in relazione agli effetti del periodo emergenziale derivante dall'epidemia di Covid-19:

- attribuisce agli enti locali, anche per il 2021, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con la suddetta emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti;
- consente l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e della quasi totalità delle sanzioni previste dal Testo unico in materia edilizia.

L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 187 TUEL dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: "821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: "(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato dall'art. 175, c. 8, TUEL, deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

Le verifiche interne

È stato richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2022 sono stati ripresi dal rendiconto 2021, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e risultano così composti:

Residui attivi

TIT.	Residui iniziali	Residui incassati	Maggiori entrate	Minori entrate	Res da incassare	% riscoss.
Titolo 1	2.449.414,14	1.062.982,24	0,00	0,00	1.386.431,90	43,40%
Titolo 2	59.794,94	0,00	0,00	0,00	59.794,94	0,00%
Titolo 3	483.214,86	106.542,61	0,00	0,00	376.672,25	22,05%
Titolo 4	847.734,14	210.919,09	0,00	0,00	636.815,05	24,88%
Titolo 5	60.908,60		0,00	0,00	60.908,60	0,00%
Titolo 6	19.429,86		0,00	0,00	19.429,86	0,00%
Titolo 7						
Titolo 9	19.674,61		0,00	0,00	19.674,61	0,00%
	3.940.171,15	1.380.443,94	0,00	0,00	2.559.727,21	35,04%

Residui passivi

TIT.	Residui iniziali	Residui pagati	economie	Res da pagare	% pagam
Titolo 1	1.881.003,72	1.336.658,06	0,00	544.345,66	71,06%
Titolo 2	1.411.189,50	930.978,30	0,00	480.211,20	65,97%
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	267.511,22	80.147,82	0,00	187.363,40	29,96%
	3.559.704,44	2.347.784,18	0,00	1.211.920,26	65,95%

Risultano

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 1.380.443,94 (35,04%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 2.347.784,18 (65,95%).

Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo e l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato anche nella previsione assestata.

Gestione corrente: per quanto riguarda la gestione corrente, si rileva la seguente situazione

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni assestate
FPV entrata per spese correnti	+	0	191.591,13
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	6.378.642,00	6.684.829,23
Spese correnti (Tit. I)	-	6.398.742,00	7.589.017,00
Quota capitale amm.to mutui	-	450.900,00	476.620,00
Differenza	=	-471.000,00	-1.189.216,64
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	471.000,00	471.720,00
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti		0,00	717.496,64
Risultato	=	0,00	0,00

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 1.031.790,93 corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- è previsto il Fondo per la continuità dei servizi erogati, a fronte delle maggiori spese energetiche, istituito dall'art. 27, comma 2 del D.L. n. 17/2022, convertito con modificazioni nella legge n. 34/2022, e incrementato dall'art. 40, comma 3 del D.L. n. 50/2022, assegnato al Comune di Induno Olona per l'importo di € 45.552,50;

- sono stati applicati alla parte corrente permessi di costruire per €. 250.000,00 in forza di quanto previsto dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232 e proventi da ristorno frontalieri per euro 291.000,00;
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione per un importo complessivo di euro 1.998.633,69, di cui euro 717.496,64 per il finanziamento di spese correnti ed euro 1.281.137,05 per il finanziamento di spesa in conto capitale. In particolare, l'avanzo di amministrazione disponibile applicato per l'incremento dei costi delle utenze energetiche e gas ammonta complessivamente ad € 250.000,00.

Utilizzo avanzo di amministrazione 2021 al bilancio 2022 (dopo la variazione di assestamento generale del bilancio):

Fondi	Importo rendiconto	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	2.060.480,88	33.000,00	2.027.480,88
Vincolati	1.397.220,92	840.228,86	556.992,06
Destinati ad investimenti	135.287,63	135.287,63	0,00
Liberi	1.939.966,38	990.117,20	949.849,18
TOTALE	5.532.955,81	1.998.633,69	3.534.322,12

AVANZO 2021	AVANZO 2021	AVANZO 2021 applicato	Avanzo applicato alla gestione corrente	Avanzo applicato alla gestione capitale
Avanzo accantonato	2.060.480,88	33.000,00	33.000,00	
Avanzo vincolato leggi e principi	918.033,82	491.073,33	412.509,85	78.563,48
Avanzo vincolato da trasferimenti	439.601,06	349.155,53	21.986,79	327.168,74
Avanzo vincolato da indebitamento	39.093,03			
Avanzo vincolato ente	493,01			
Avanzo vincolato altro	-			
Avanzo destinato ad investimenti	135.287,63	135.287,63		135.287,63
Avanzo disponibile	1.939.966,38	990.117,20	250.000,00	740.117,20
TOTALE	5.532.955,81	1.998.633,69	717.496,64	1.281.137,05

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195). La fattispecie non riguarda il caso del Comune di Induno Olona.

Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base

alla quale non sono emerse necessità di variazione rispetto all'esigibilità della spesa iscritta in bilancio.

Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa al 30.06.2022 ammonta a €. 6.162.908,28.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

Fondo di riserva

Ai sensi dell'art. 166 del TUEL gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio»;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 40.000,00 ad oggi non utilizzato. Lo stesso rientra nei limiti di cui all'art. 166 del TUEL. Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 40.000,00, ad oggi non utilizzato.

Organismi partecipati

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2021, fatta salva la società Accademia Nazionale di Studi Superiori S.r.l. (attualmente inattiva), e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Come noto, l'art. 21 del D.lgs. n. 175/2016 – "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) – prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo nel momento in cui la società in cui l'ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento, nell'anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l'ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione. Come più volte ribadito dalla Corte dei conti, la tassatività delle prescrizioni del D.lgs. n. 175/2016 ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell'ente partecipante. Parimenti, l'art. 14, comma 5 del TUSP sancisce l'obbligo del soccorso finanziario da parte degli enti pubblici partecipanti in favore dell'organismo partecipato che abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di

esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. La norma impone l'abbandono della logica del "salvataggio a tutti i costi" di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. In questo senso non possono reputarsi ammissibili "interventi tampone" con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo.

Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 1.499.719,70, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

Titolo	Tipologia	Capitolo	Art.	Descrizione	Totale Residui 2021 (c) = (a) + (b)	Tipo Calcolo	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (e)
1	10101	1010052	0	ACCERTAMENTI IMU	184.788,17	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	133.546,41
1	10101	1010060	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	0	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	0
1	10101	1010082	0	ACCERTAMENTI ICI	13.703,79	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	10.771,18
1	10101	1010090	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	0	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	0
1	10101	1010091	0	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA	0	Media Aritmetica	0

				SMALTIMENTO RIFIUTI		dei Singoli Rapporti	
1	10101	1010093	0	TARI	1.490.754,99	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	1.268.483,42
3	30100	3010500	0	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE- I.V.A.	2.390,00	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	1.118,52
3	30100	3010520	0	PROVENTI ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE- I.V.A.	15.918,75	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	11.103,33
3	30100	3010570	0	PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO- I.V.A.	5.763,89	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	221,33
3	30100	3010710	0	FITTI REALI DI FABBRICATI	9.573,10	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	750,53
3	30200	3020441	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI - FAMIGLIE	0	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	0
3	30200	3020442	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI - IMPRESE	0	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	0
3	30200	3020451	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI STRADALI - FAMIGLIE	91.503,28	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	63.988,24
3	30200	3020452	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI STRADALI - IMPRESE	0	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	0
3	30200	3020460	0	SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI - FAMIGLIE	6.579,15	Media Aritmetica dei Singoli	4.770,54

						Rapporti	
3	30500	3050790	0	COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO- ASSISTENZIALI DIVERSE	5.759,48	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	1.456,57
3	30500	3050821	0	RIMBORSI ED INTROITI DIVERSI	5.264,31	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	2.670,58
3	30500	3050830	0	RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DELL'ENTE (IMPIANTI SPORTIVI)	1.020,00	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	839,05
							1.499.719,70

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"*, annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

Il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto inoltre che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di

riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»l'articolo 30-bis del DL Sostegni (Legge 21 maggio 2021, n. 69) è previsto che all'art. 107 bis del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021"». Tale modifica amplia la facoltà di utilizzo dei dati delle entrate 2019 ai fini del calcolo del FCDE in luogo di quelli relativi al 2020, estendendola anche al 2021. La norma in esame vale sia per il fondo crediti di dubbia esigibilità a preventivo che per quello a rendiconto.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2021, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

II FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2022 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 262.876,12 così determinato:

Titolo	Tipologia	Capitolo	Descrizione	Tipo Calcolo	Previsione 2022	Accantonamento Obbligatorio al Fondo (b)	Accantonamento Effettivo di Bilancio (c)
1	10101	1010052	ACCERTAMENTI IMU	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	170.000,00	66.895,00	66.895,00
1	10101	1010093	TARI	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	1.102.300,00	175.706,62	175.706,62
3	30100	3010500	PROVENTI MENSE SCOLASTICHE- I.V.A.	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	8.000,00	211,2	211,2
3	30100	3010520	PROVENTI ATTIVITA' SCOLASTICHE INTEGRATIVE- I.V.A.	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	68.000,00	897,6	897,6
3	30100	3010570	PROVENTI PER SERVIZIO ASILO NIDO- I.V.A.	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	75.000,00	240	240
3	30100	3010710	FITTI REALI DI FABBRICATI	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	18.000,00	19,8	19,8
3	30200	3020441	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI - FAMIGLIE	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	500	200	200
3	30200	3020442	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI - IMPRESE	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	100	60	60
3	30200	3020451	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI STRADALI - FAMIGLIE	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	60.000,00	14.490,00	14.490,00
3	30200	3020452	SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI STRADALI - IMPRESE	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	30200	3020460	SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI - FAMIGLIE	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	5.000,00	2.761,50	2.761,50
3	30500	3050790	COMPARTECIPAZIONE SPESE SOCIO- ASSISTENZIALI DIVERSE	Media Aritmetica dei Singoli Rapporti	17.000,00	394,4	394,4
						262.876,12	262.876,12

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la percentuale di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la percentuale di accantonamento al FCDE, qualora la percentuale di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è

necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Il FCDE previsto nel bilancio di previsione assestato, tenuto conto dello stato degli accertamenti e degli incassi delle entrate di dubbia esigibilità, nonché delle variazioni intervenute sulla base dell'andamento della gestione, risulta congruo.

Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Fondo contenzioso

Sulla base dell'andamento del contenzioso, non si sono riscontrate necessità di procedere ad accantonamenti.

Variazione di assestamento generale di bilancio

Si riporta analisi delle variazioni di bilancio proposte per l'annualità 2022 al Consiglio comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.849.554,00	64.704,58	0,00	4.914.258,58
Titolo 2	326.550,00	51.300,51	0,00	377.850,51
Titolo 3	1.366.715,14	26.005,00	0,00	1.392.720,14
Titolo 4	2.484.194,16	14.300,00	0,00	2.498.494,16
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 9	3.800.517,00	0,00	0,00	3.800.517,00
Totale Entrate	13.327.530,30	156.310,09	0,00	13.483.840,39
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	191.591,13	0,00	0,00	191.591,13
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.831.047,71	0,00	0,00	1.831.047,71
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	1.847.022,25	151.611,44	0,00	1.998.633,69
	17.197.191,39	307.921,53	0,00	17.505.112,92

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2022
PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	7.401.815,47	210.961,53	23.760,00	7.589.017,00
Titolo 2	5.043.958,92	95.000,00	0,00	5.138.958,92
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	450.900,00	25.720,00	0,00	476.620,00
Titolo 5	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Titolo 7	3.800.517,00	0,00	0,00	3.800.517,00
Totale Spese	17.197.191,39	331.681,53	23.760,00	17.505.112,92
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.197.191,39	331.681,53	23.760,00	17.505.112,92

In sede di assestamento generale del bilancio, i servizi hanno proceduto alla verifica delle entrate e spese di propria competenza, segnalando le eventuali necessità di variazioni.

Nello specifico, si segnala un generale adeguamento delle risorse assegnate nell'ambito dei servizi sociali ed educativi (disabili, assistenza scolastica, minori, attività parascolastiche), della manutenzione del patrimonio e delle strade e di altre spese di carattere generale e di funzionamento. Contestualmente si è proceduto a rideterminare le previsioni di spesa correlate alle spese di personale (adeguando gli stanziamenti alla nuova tempistica di assunzione del personale con conseguente economia di spesa a beneficio del bilancio) e le risorse assegnate nell'ambito della gestione quote capitali mutui, tenuto conto che vi è stato un aggiornamento dei dati di Cassa Depositi e Prestiti, rispetto all'importo delle rate risultante dal portale di Cassa DD.PP. in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Sulla base dell'andamento degli incassi e degli accertamenti, si è proceduto ad adeguare i relativi stanziamenti e si è proceduto ad iscrivere i trasferimenti dello Stato, sulla base dei dati ad oggi disponibili, tenuto conto dei trasferimenti compensativi Cosap per Covid-19 (pari ad € 21.924,12) e

delle ulteriori assegnazioni statali a titolo di concorso spese incremento indennità amministratori e fondo per la continuità dei servizi ,a seguito del rincaro dei costi dell'energia (per una variazione complessiva di € 16.148,25).

In linea generale, per quanto riguarda le entrate, si evidenzia un buon andamento sia per quanto riguarda l'IMU (che viene aumentata di € 60.000,00 sulla base degli incassi registrati) che per le entrate extratributarie (le cui variazioni risultano non significative).

Con la variazione di assestamento generale del bilancio, si è proceduto all'applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 per l'importo complessivo di € 151.611,44.

In particolare, la quota applicata alla parte corrente del bilancio risulta pari ad € 70.191,44 – avanzo vincolato leggi e principi contabili – destinata al fondo risorse decentrate.

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si segnala che le entrate di parte capitale risultano confermate, evidenziandosi peraltro le seguenti maggiori entrate: contributo regione progetto polizia locale per € 7.100,00 e alienazioni per € 7.200,00 (di cui € 720 destinate a spese correnti).

Per quanto attiene, l'avanzo di amministrazione, la quota applicata al titolo 2 della spesa ammonta complessivamente ad € 81.420,00 che, unita alle precedenti maggiori entrate, è destinata al finanziamento delle seguenti spese:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO	TIPO AVANZO	Importo per tipologia
20208011050	REALIZZAZIONE PARCO URBANO STAZIONE (FONTANA)	75.000,00 €	Avanzo vincolato	24.318,74
			Avanzo disponibile	50.681,26
20210051040	ASFALTATURE E M.S. STRADE COMUNALI	20.000,00	Avanzo disponibile	6.420,00
			Contributo regionale	7.100,00
			Alienazione diritti di superficie e proprietà	6.480,00
		95.000,00		95.000,00

Nella variazione apportata al bilancio di previsione 2022-2024, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio esercizio		7.175.127,94			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		191.591,13	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		6.684.829,23 0,00	6.347.897,00 0,00	6.263.587,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		7.589.017,00 0,00 262.876,12	6.417.247,00 0,00 262.876,12	6.454.232,00 0,00 262.876,12
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	(-)		476.620,00 0,00 0,00	401.650,00 0,00 0,00	220.355,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-1.189.216,64	-471.000,00	-411.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		717.496,64 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		471.720,00 720,00	471.000,00 0,00	466.992,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	55.992,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.281.137,06	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.831.047,71	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		2.498.494,16	1.251.000,00	1.251.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		471.720,00	471.000,00	466.992,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	55.992,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		5.138.958,92 0,00	780.000,00 0,00	840.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termini	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'adempimento previsto dall'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, si dichiara il permanere degli equilibri di bilancio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Laura Sabella